COMUNE DI BRIATICO
Prov. di Vibo Valentia

IL SINDACO

ORDINANAZA N° 48 *DEL 10 FEBBRAIO 2021*

OGGETTO: Misure cautelari, preventive e temporanee mirate al contenimento dell'emergenza epidemiologica ed alla tutela della salute pubblica dal contagio da Sars-CoV-2. **ISTITUZIONE ZONA ROSSA NEL CAPOLUOGO COMUNALE** dal 10/02/2021 al 17/02/2021.

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30/01/2020 ha dichiarato l'Epidemia da Covid–19 (*coronavirus*) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza mondiale;
Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid–19*", pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/02/2020 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 e del 09/03/2020, recanti "*Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid–19*" sull'intero territorio nazionale;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 1 del 27/02/2020 e n. 3 del 08/03/2020, in materia di "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 22/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
Considerato la O.P.G.R. della Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante "*Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 22/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
Vista la O.P.G.R. della Calabria n. 60 del 12/08/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021,
Preso Atto delle misure e dei provvedimenti ministeriali e regionali tutti in materia, ad oggi in vigore;
Considerata la O.P.G.R. della Calabria n. 79 del 26/10/2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", aggiornamento delle Disposizioni Regionali di cui all'Ordinanza n. 73/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 125 del 07/10/2020;
Ritenuto di prestare riguardo all'esigenza di prevenzione nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Essendo stata rilevata la positività a test antigenici e molecolari di diversi soggetti residenti nel Capoluogo Comunale;
RITENUTO di non poter attendere i risultati di tutti i test molecolari che verranno eseguiti nei prossimi giorni dal Dipartimento di Prevenzione dell' Asp di Vibo Valentia, e non avendo ancora

un tracciamento di tutti i soggetti entrati in contatto tra loro, in via precauzionale si adottano tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela dell'intera cittadinanza;
Considerato altresì che l'andamento epidemiologico Comunale è in rapida evoluzione ed appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione e contenimento dei contagi;
Ritenuto necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio vigenti
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U. EE.LL.;

ORDINA

- di applicare le misure di cui all'Art.3 del DPCM 03/12/2020 ;
- il Divieto di spostamenti fuori dal territorio interessato se non per comprovati motivi di salute, lavoro, necessità;
- resta consentito in ogni caso fare il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Ristoranti, Pub, Gelaterie, Pasticcerie) resta consentita la sola consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie dalle 5 alle 21;
- la sospensione delle celebrazioni religiose aperte al pubblico su tutto il territorio della città capoluogo e della Frazione Sciconi;
- la sospensione delle attività ludiche;
- la sospensione di tutte le attività produttive tranne: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, altri punti vendita di beni necessari.
- la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado;
- la sospensione di qualsiasi iniziativa pubblica o privata.

AVVERTE

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, comportano l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza si Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune e che venga notificata :

- al **Dipartimento di Prevenzione** dell' Asp di Vibo Valentia;
- alla ***Dirigente Scolastica*** dell'Istituto Comprensivo "*F. Mazzitelli*" di Cessaniti;;
- alla ***Questura*** di Vibo Valentia;
- alla ***Prefettura*** di Vibo Valentia;
- alla ***Stazione dei Carabinieri*** di Briatico ;

Avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

Briatico, 10 FEBBRAIO 2021

COMUNE DI BRIATICO Prov. Vibo Valentia

Il Sindaco
Lidio Vallone